REGOLAMENTO (CE) N. 66/1999 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1998

che stabilisce per il 1999 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 98/392/CE [3] la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare, è stata approvata a nome della Comunità;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, in prosieguo denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 [4] ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1979; che la zona di regolamentazione definita consiste nella parte della zona della convenzione che si estende al di là delle regioni nelle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;

considerando che la convenzione NAFO definisce il quadro idoneo per la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione per pervenire ad una loro utilizzazione ottimale; che a tale scopo le parti contraenti si impegnano a realizzare azioni comuni;

considerando che l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale, in prosieguo denominata «NAFO», ha tenuto la riunione annuale dal 14 al 18 settembre 1998 ed in tale occasione ha adottato alcune raccomandazioni relative a misure di conservazione e di gestione nella zona di regolamentazione per il 1999; che è opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni;

considerando che, in base ai pareri scientifici disponibili, sarebbe opportuno limitare le catture di talune specie in alcune parti della zona di regolamentazione; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate e ripartire tra gli Stati membri la parte disponibile per la Comunità;

considerando che, per garantire la conservazione e lo sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche, devono essere definite misure tecniche di conservazione, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie, le taglie autorizzate dei pesci e le lunghezze equivalenti dei pesci trasformati;

considerando che si dovrebbe mantenere un sistema di controllo dello sforzo di pesca per garantire una sana gestione dello stock di gamberetti nella zona 3M della NAFO;

considerando che, per garantire la conservazione dello stock di ippoglosso nero della Groenlandia, si dovrebbe predisporre la comunicazione dei piani dello sforzo di pesca per questa risorsa;

considerando che, per consentire il controllo delle catture provenienti da risorse della zona di regolamentazione, integrando al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 [5], è necessario definire alcune misure di controllo specifiche, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture, la comunicazione delle informazioni, il collocamento delle reti non autorizzate, le informazioni e l'assistenza relative alla conservazione o alla trasformazione del pescato;

---

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
(2) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(3) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.
(4) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.
(5) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1).

considerando che nell'ambito della NAFO, i TAC e i contingenti rispettivi sono stati fissati in base annuale e non possono essere superati, che non possono pertanto essere soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione dei TAC e dei contingenti [1];

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. I pescherecci che operano nella zona di regolamentazione e che detengono a bordo pesce proveniente da risorse di detta zona svolgono questa attività nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nella convenzione NAFO.

2. Allo scopo di garantire attraverso azioni comuni delle parti contraenti la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione e quindi la loro utilizzazione ottimale, il presente regolamento stabilisce:

— talune limitazioni delle catture;

— talune misure tecniche di conservazione;

— talune misure internazionali di controllo;

— talune disposizioni sul trattamento e la trasmissione di determinati dati scientifici e statistici.

Articolo 2

Partecipazione comunitaria

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca registrate nei loro porti o battenti la loro bandiera che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione non oltre il 20 gennaio 1999 o, successivamente, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a) nome del peschereccio;

b) numero di immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

c) porto d'immatricolazione del peschereccio;

d) nome del proprietario o del noleggiatore;

e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;

f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;

g) sottozone in cui il peschereccio intende operare.

Articolo 3

Limitazione delle catture

Per il 1999, le catture delle specie menzionate nell'allegato I effettuate da navi da pesca registrate nei porti degli Stati membri o battenti la loro bandiera sono limitate, per le divisioni della zona di regolamentazione contemplate nello stesso allegato, alle quote ivi fissate.

Articolo 4

Misure di gestione dei gamberetti

Nel 1999 la pesca dei gamberetti (Pandalus borealis) nella divisione 3M della zona di regolamentazione è soggetta alle limitazioni e alle condizioni stabilite nell'allegato II.

Articolo 5

Pesca dell'ippoglosso nero

Gli Stati membri informano la Commissione dei rispettivi piani di pesca dei loro pescherecci che svolgono la pesca dell'ippoglosso nero della zona di regolamentazione non oltre il 20 gennaio 1999 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 1999, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di pescherecci che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

Articolo 6

Pesca dello scorfano

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 del sabato precedente, le quantità di scorfano catturate dai loro pescherecci nella divisione 3M della zona di regolamentazione.

[1] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 7

Misure tecniche

1. *Dimensione delle maglie delle reti*

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato III; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca selettiva del calamaro.

I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

2. *Attacco di dispositivi alle reti*

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato IV.

I pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

3. *Catture accessorie*

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca selettiva:

— di una o più delle altre specie elencate nell'allegato I, o

— di una o più specie diverse da quelle elencate nell'allegato I,

non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca selettiva di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

Per i pescherecci che pescano i gamberi (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie comprese nell'allegato I, superi il 5 % del peso per ogni tiro di rete, i pescherecci cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

4. *Taglia minima dei pesci*

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato V non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, il peschereccio deve spostarsi di almeno 5 miglia marine prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato V e che non raggiunge la lunghezza equivalente stabilita nell'allegato VI è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 8

Misure di controllo

1. I comandanti dei pescherecci si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e iscrivono nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato VII del presente regolamento.

A norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato III, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 7, paragrafo 1. Tuttavia, i pescherecci che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrate nei suoi porti tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I:

a) un registro di produzione recante, per specie e per prodotto trasformato, la produzione cumulativa; oppure

b) un piano di magazzinaggio, per specie, dei prodotti trasformati recante l'ubicazione dei prodotti nella stiva.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

4. I comandanti dei pescherecci comunitari, che pescano lo scorfano di Norvegia nella zona 3M, notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera o nel quale esso è immatricolato, i quantitativi di pescati nella zona 3M nel periodo di due settimane che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.

5. I pescherecci comunitari non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolati.

Articolo 9

Dati scientifici e statistici

1. Per ottenere un parere sulle concentrazioni geografiche e stagionali dei giovani di passera canadese e di limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione:

a) gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1 ° di latitudine e a 1 ° di longitudine;

b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, saranno forniti sia per le catture nominali che per i pesci rigettati in mare.

2. Per valutare le conseguenze delle catture accessorie di merluzzo bianco nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

a) oltre alle normali comunicazioni, gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi catturati nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta;

b) campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati durante la pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta saranno forniti separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto nel presente regolamento sono considerati rappresentantivi di tutte le catture della specie considerata.

Articolo 10

Ai contingenti di pesca indicati nell'allegato I non si applicano le condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 847/86.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO I

Stock			Stato membro	Contingente 1999 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2J3KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO ([1])	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M ([1])	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

([1]) Non vi sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1999 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	513
			Grecia	
			Spagna	233
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	2 354
			Regno Unito	
			Austria	
			Finlandia	
			Svezia	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	3 100 (1)
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LN	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Austria	
			Finlandia	
			Svezia	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M (2)	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Austria	
			Finlandia	
			Svezia	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 13 000 t stabilito per lo stock. Una volta esaurito il TAC la pesca selettiva di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

(2) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1999 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Limanda	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	120
Passera lingua di cane	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2J3KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	0
			Totale CE	0

(1) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1999 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera lingua di cane	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Capelin	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Calamari	Atlantico Nord-Ovest	NAFO-sottozone 3 + 4	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	(*)

(1) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.
(*) Nessuna quota specifica per la Comunità; su un totale di 75 000 t complessive un quantitativo di 65 000 tonnellate è messo a disposizione del Canada e della Comunità.

Stock			Stato membro	Contingente 1999 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Ippoglosso nero	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LMNO	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	672
			Grecia	
			Spagna	9 042
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	3 816
			Regno Unito	
			Austria	
			Finlandia	
			Svezia	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	13 530
Gamberetti	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO ([1])	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Austria	
			Finlandia	
			Svezia	
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

([1]) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

ALLEGATO II

Stock			Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Numero massimo di giorni di pesca
Specie	Regione geografica	Zona			
Gamberetti	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M (1)	Belgio		
			Danimarca (2)	2	131
			Germania		
			Grecia		
			Spagna (2)	10	257
			Francia		
			Irlanda		
			Italia		
			Lussemburgo		
			Paesi Bassi		
			Austria		
			Portogallo (2)	1	69
			Finlandia		
			Svezia		
			Regno Unito		

(1) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella zona 3L nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	47°20′ O	46°20′ O
2	47°20′ O	46°30′ O
3	46°00′ O	46°30′ O
4	46°00′ O	46°40′ O

I pescherecci, quando pescano gamberetti in questa area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).

(2) Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, in base al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

ALLEGATO III

Nome comune	Nome scientifico
Principali pesci demersali (esclusi i pleuronettiformi)	
Merluzzo bianco	Gadus morhua
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
Scorfani	Sebastes spp.
Scorfano di Norvegia	Sebastes marinus
Sebaste	Sebastes mentella
Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
Musdea atlantica	Urophycis chuss
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens
Pleuronettiformi	
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
Limanda	Limanda ferruginea
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
Ippoglosso atlantico	Hippoglossus hippoglossus
Limanda americana	Pseudopleuronectes americanus
Rombo dentato	Paralichthys dentatus
Pombo canadese	Scophthalmus aquosus
Pleuronettiformi (NS)	Pleuronectiformes
Altri pesci demersali	
Rana pescatrice americana	Lophius americanus
Caponi americani	Prionotus spp.
Tomcod	Microgadus tomcod
Melù	Micromesistius poutassou
Tordo americano	Tautogolabrus adspersus
Brosmio	Brosme brosme
Merluzzo groenlandese	Gadus ogac
Molva azzurra	Molva dypterygia
Molva	Molva molva
Ciclottero	Cyclopterus lumpus
Ombrina americana	Menticirrhus saxatilis
Pesce palla maculato	Sphoeroides maculatus
. . .	Lycodes spp.
Blennio viviparo americano	Macrozoarces americanus
Merluzzo artico	Boreogadus saida
Granatiere	Coryphaenoides rupestris
Granatiere	Macrorurus berglax
Cicerelli	Ammodytes spp.
Scazzoni	Myoxocephalus spp.
Sarago americano	Stenotomus chrysops
Tautoga	Tautoga onitis
Tile gibboso	Lopholatilus chamaeleonticeps
Musdea americana	Urophycis tenuis
Bavose lupe (NS)	Anarhichas spp.
Lupo di mare	Anarhichas lupus
Bavosa lupa	Anarhichas minor
Pesci demersali (NS)	. . .

ALLEGATO IV

RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

1. **Rinforzo superiore tipo ICNAF**

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;

b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco. In mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

2. **Rinforzo superiore ad alettoni multipli**

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

i) ogni pezza:

   a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

   b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

   c) non sia più lunga di dieci maglie;

ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

3. **Rinforzo superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)**

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

ALLEGATO V

Specie	Taglia minima	Definizione
Merluzzo bianco	41 cm	Lunghezza alla pinna
Passera canadese	25 cm	Lunghezza totale
Limanda	25 cm	Lunghezza totale
Ippoglosso nero	30 cm	Lunghezza totale

ALLEGATO VI

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi o refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 cm (*)
Passera	25 cm	19 cm	15 cm	o.A.
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	o.A.

(*) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

ALLEGATO VII

Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

Indicazioni	Codice
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero d'immatricolazione della nave	03
Porto d'immatricolazione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2 (2)
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore (1)	40
Numero di ore di pesca praticate con attrezzi per periodo di 24 ore (1)	41
Nome delle specie	2 (2)
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del capitano	80

(1) Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi da pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.
(2) Codice da completare con una delle indicazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
ALE	Falsa aringa atlantica	Alosa pseudoharengus
ARG	Argentina	Argentina silus
BUT	Fieto americano	Peprilus triacanthus
CAP	Capelin	Mallotus villosus
COD	Merluzzo bianco	Gadus morhua
GHL	Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
HAD	Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
HER	Aringa	Clupea harengus
HKR	Musdea atlantica	Urophycis chuss
HKS	Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
MAC	Sgombro	Scomber scombrus
PLA	Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
POK	Merluzzo carbonaro	Pollachius virens
RED	Scorfano di Norvegia	Sebastes marinus
RMG	Granatiere	Macrourus rupestris
SHR	Gamberetti rosa	Pandalus spp.
SQU	Calamaro	Loligo pealei — Illex illecebrosus
WIT	Passera di cane	Glyptocephalus cynoglossus
YEL	Limanda	Limanda ferruginea

Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

Abbreviazioni	Attrezzi da pesca
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTB 1	Rete a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a divergenti (traino poppiero)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiero)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GM	Reti da posta (non specificate)
GNS	Reti da posta (fisse)
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti